

Destinatari

Soggetti che prelevano monete metalliche presso la BNS

Zurigo/Berna, 1° maggio 2023

Area Banconote e monete

Disposizioni della Banca nazionale sul prelievo di monete metalliche

Le presenti disposizioni, valide dal 1° maggio 2023, sostituiscono tutte le disposizioni precedenti.

Ai sensi della Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (art. 5 cpv. 2 LUMP) e dell'Ordinanza sulle monete (OMon), la Banca nazionale svizzera (BNS) emana disposizioni per il prelievo di monete metalliche.

I prelievi di contante devono essere conformi alle disposizioni indicate qui di seguito, nonché alle Condizioni generali della BNS. In caso di inosservanza, la BNS può negare e/o differire la consegna dei valori. In forza della LUMP, la BNS può emanare ulteriori prescrizioni concernenti i prelievi straordinari di contante.

1. Condizioni generali per il prelievo di monete

1.1. Presupposti

In quanto banca centrale della Svizzera la BNS, attraverso i suoi sportelli di cassa, intrattiene relazioni con banche e imprese di trattamento del contante che dispongono di un conto giro. L'esistenza di un conto giro presso la BNS è un presupposto indispensabile per poter effettuare prelievi di contante.

I soggetti titolari di un conto giro possono, assumendosene i rischi e i costi, affidare il prelievo di contante a terzi. In questo caso la BNS deve ricevere un'autorizzazione scritta del mandante in cui è indicato il nome dell'impresa di trasporto valori o del corriere agente. L'impresa mandataria o il corriere agente devono obbligatoriamente essere accreditati presso la BNS. La rimessa dei valori avviene esclusivamente contro consegna di una ricevuta di prelievo interamente compilata e corredata delle firme originali: cfr. punto 1.2. [Ricevuta di prelievo](#).

1.2. Ricevuta di prelievo

La BNS mette a disposizione un modulo per la ricevuta di prelievo, in cui devono essere fornite le seguenti informazioni.

- Ragione sociale/nome e indirizzo del soggetto titolare del conto giro
- Conto di addebitamento (conto giro o conto di prelievo contante presso la BNS)
- Importo totale del prelievo, in lettere e in cifre
- Tagli richiesti
- Luogo e data (data del ritiro)
- Timbro e firme legalmente valide
- L'impresa di trasporto valori o il corriere agente compila sul posto la sezione centrale della ricevuta e conferma di aver ricevuto i valori prelevati apponendo la data e la sua firma.

Le firme legalmente valide per la ricevuta devono risultare preventivamente apposte in forma autografa sull'apposito modulo messo a disposizione dalla BNS.

1.3. Copertura

Il conto giro o conto di prelievo contante deve disporre di fondi sufficienti. Responsabile dell'apprestamento e del mantenimento di adeguate disponibilità è il soggetto titolare del conto.

I prelievi possono essere effettuati soltanto se la copertura è sufficiente. Non sono ammessi scoperti di conto.

2. Modalità di prelievo

2.1. Prelievo delle monete / qualità

Se il cliente esprime il desiderio di ricevere banconote nuove o selezionate (trattate), tale richiesta sarà soddisfatta nella misura del possibile. Non esiste tuttavia un diritto di ricevere esclusivamente banconote nuove o selezionate. Al fine di assicurare la disponibilità delle monete, l'importo richiesto deve essere comunicato al relativo sportello di cassa della BNS entro le ore 14.30 del giorno precedente il prelievo. Per il ritiro di grandi quantitativi occorre inoltre prenotare il passaggio dei veicoli attraverso le barriere di sicurezza.

La BNS si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni al titolare del conto se l'importo prelevato è eccezionalmente elevato.

2.2. Quantitativi minimi

In linea di principio, le monete sono fornite per pallet. Previo accordo è possibile anche ritirarle per scatole.

Pallet

<u>Taglio</u>	<u>Valore complessivo</u>	<u>Numero di scatole</u>
0.05	CHF 12 000.-	48: 3 strati di 16 scatole
0.10	CHF 18 000.-	72: 3 strati di 24 scatole
0.20	CHF 30 000.-	60: 3 strati di 20 scatole
0.50	CHF 128 000.-	64: 4 strati di 16 scatole
1.-	CHF 126 000.-	63: 3 strati di 21 scatole
2.-	CHF 100 000.-	50: 2 strati di 25 scatole
5.-	CHF 180 000.-	36: 2 strati di 18 scatole

Scatole

<u>Taglio</u>	<u>Valore complessivo</u>	<u>Numero di monete</u>
0.05	CHF 250.-	5000
0.10	CHF 250.-	2500
0.20	CHF 500.-	2500
0.50	CHF 2 000.-	4000
1.-	CHF 2 000.-	2000
2.-	CHF 2 000.-	1000
5.-	CHF 5 000.-	1000

La BNS può fissare quantitativi minimi superiori per i soggetti che prelevano grandi volumi di monete.

2.3. Imballaggio

In casi di prelievo per pallet, le monete sono consegnate sugli appositi pallet della BNS. I pallet dovranno essere restituiti alla BNS il più presto possibile.

2.4. Obbligo di diligenza

Valgono le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e delle norme concernenti l'obbligo di diligenza degli operatori bancari in relazione a prelievi di contante. Il soggetto titolare del conto è responsabile della loro osservanza.

3. Verifica delle monete metalliche ricevute

La consegna va immediatamente verificata al momento del ricevimento. Ogni irregolarità deve essere comunicata tempestivamente per iscritto alla BNS previo avviso telefonico.